

Campagna vitivinicola 2017-2018

"Vademecum"

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1	DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRI	2
1.1	Il Registro telematico	2
1.2	Trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi compresi le uve da tavola destinate alla trasformazione ed i prodotti da esse ottenuti.....	2
1.3	Documenti di accompagnamento vitivinicoli "Modelli IT"	3
1.4	Documenti e-AD.....	3
1.5	Trasmissione e convalida dei documenti di accompagnamento.....	3
1.6	Modifiche introdotte dall'articolo 58 della legge 238/2016 e dal Decreto n. 293 del 20 marzo 2015.	4
2	DICHIARAZIONE DI GIACENZA - DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E PRODUZIONE VINICOLA	5
2.1	Dichiarazione di giacenza, bilancio annuo e chiusura del registro telematico.....	5
2.2	Dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola	6
3	PRATICHE ENOLOGICHE.....	6
3.1	Periodo vendemmiale e delle fermentazioni – verifica delle fermentazioni fuori dal periodo autorizzato (art. 10 della legge n. 238/2016).....	7
3.2	Operazioni di arricchimento	7
3.3	Mosto concentrato e mosto concentrato rettificato.	8
4	SOTTOPRODOTTI	9
5	CENTRI D'INTERMEDIAZIONE UVE E SUGLI STABILIMENTI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE DI UVE DA TAVOLA	11
6	DETEZIONE DI MOSTI CON TITOLO ALCOLOMETRICO INFERIORE ALL'8% IN VOLUME.....	13
7	REGIME DEGLI STABILIMENTI DOVE SI EFFETTUANO LAVORAZIONI PROMISCUE.....	13
8	SOSTANZE ZUCCHERINE.....	14
9	NORME SUL VINO "BIOLOGICO".....	14
10	NORME SUGLI ALLERGENI	15

1 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRI

1.1 *Il Registro telematico*

Con il DM n. 293 del 20 marzo 2015 sono state stabilite le modalità di tenuta dei registri in forma telematica nel settore vitivinicolo e delle relative registrazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 il registro è tenuto in forma esclusivamente telematica.

In considerazione delle nuove modalità di tenuta, al fine di consentire un agevole passaggio e adeguamento da parte degli operatori al nuovo sistema, con DM prot. n. 1486 del 21 dicembre 2016 (modificato con DM prot. n. 461 del 28 aprile 2017), è stato previsto un periodo di accompagnamento, terminato il 30 giugno u.s.. Con le circolari prot. n. 6181 del 9 maggio 2017¹ e prot. n. 717 del 28/06/2017² sono state fornite le indicazioni su come avviare le registrazioni e sulla documentazione utile ai fini della dimostrazione delle operazioni svolte.

Con nota prot. n. 15528 del 16/12/2016³ sono state fornite le istruzioni affinché le imprese specializzate diverse dai CAA, alle quali il titolare dell'impresa vitivinicola abbia delegato la tenuta del registro telematico in via esclusiva, possano essere inserite nell'apposito elenco presente nel sistema informativo dell'ICQRF nonché operare sul registro medesimo, attraverso soggetti abilitati.

I CAA (Centri autorizzati di assistenza agricola) sono soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 3-*bis* del D.Lgs. n. 165/1999 e del DM 27 marzo 2008 e sono già presenti nel SIAN.

Nel portale MIPAAF-SIAN,⁴ nella sezione Agricoltura “Documentazione Registro vitivinicolo”, è reperibile la documentazione tecnica e le FAQ relative alla tenuta del registro in modalità telematica.

1.2 *Trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi compresi le uve da tavola destinate alla trasformazione ed i prodotti da esse ottenuti.*

Le **uve da tavola** destinate ad essere trasformate rientrano, come anche precisato dal decreto 2 luglio 2013, tra i prodotti il cui trasporto deve essere scortato dal documento di accompagnamento vitivinicolo (prescritto dall'art. 23 del regolamento CE n. 436/2009). Per un approfondimento sull'argomento si rinvia all'allegato 2, paragrafo 4, della circolare prot. n. 11289 del 26 luglio 2013⁵.

¹ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11280>

² Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11441>

³ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10743>

⁴ <http://www.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp>

⁵ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6610>

1.3 Documenti di accompagnamento vitivinicoli “Modelli IT”

L’articolo 8 del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015⁶ ha abrogato il decreto ministeriale n. 768/1994 a decorrere dal 1° gennaio 2017. Con nota prot. n. 16103 del 29/12/2016⁷ sono state fornite istruzioni per l’utilizzo dei documenti vitivinicoli di cui all’art. 2 del predetto Decreto abrogato (modelli IT prestampati e prenumerati dalle tipografie autorizzate). Questi modelli, se timbrati entro il 31 dicembre 2016 dagli Uffici territoriali dell’ICQRF o dal Comune, possono continuare ad essere utilizzati per i trasporti nazionali, fino ad esaurimento scorte e non oltre l’entrata in applicazione delle disposizioni per l’emissione del documento MVV esclusivamente in formato elettronico.

1.4 Documenti e-AD.

Il trasporto di prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa, in regime di sospensione, è scortato dalla copia stampata del documento e-AD (emesso, in formato elettronico, in conformità della Direttiva 2008/118/CE, del Regolamento (CE) n. 684/09 e del D.Lgs. n. 48/2010) o di un altro documento commerciale recante il codice ARC attribuito dal sistema telematico doganale (EMCS) (vds. All. 3, prospetti 1 e 2, della circolare prot. n. 11289 del 26 luglio 2013).

Per la circolazione nazionale, compresi i trasporti dei vini destinati all’esportazione effettuati interamente sul territorio nazionale fino ad Ufficio doganale di uscita dello Stato, non vi è obbligo di emissione dell’e-AD, pertanto tale movimentazione potrà avvenire con la scorta del documento di accompagnamento vitivinicolo secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 2 luglio 2013.

Nel sottolineare l’importanza della corretta e completa designazione dei prodotti vitivinicoli nei documenti di accompagnamento, secondo le istruzioni riportate nell’allegato II del precitato decreto, si evidenzia che l’Agenzia delle Dogane ha precisato che il documento MVV è stato riconosciuto valido agli effetti fiscali nelle operazioni di trasferimento di vino tra depositi fiscali nazionali nonché per le spedizioni intracomunitarie dei piccoli produttori di vino.

1.5 Trasmissione e convalida dei documenti di accompagnamento.

L’art. 29 del Reg. (CE) n. 436/2009, come modificato dal Reg. (UE) n. 314/2012, prevede l’obbligo a carico dello speditore, ad eccezione dei trasporti dei prodotti accompagnati dall’e-AD o dal documento emesso in procedura di riserva, di trasmettere copia del documento di accompagnamento anche per i vini destinati a diventare DOP, per i vini destinati a diventare IGP, ovvero vino varietale o di annata nonché per i vini qualificati come DOP, IGP, di annata e varietali che sono trasportati sfusi per essere destinati al condizionamento.

⁶ Adottato ai sensi dell’articolo 1 bis, commi 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 116.

⁷ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10778>

Dal 1° settembre 2014, è entrato in applicazione il decreto prot. 1021 del 17 giugno 2014⁸ detta le disposizioni per la convalida dei documenti vitivinicoli mediante PEC, prevedendo specifiche e dettagliate modalità operative. Con il decreto dipartimentale prot. 788 del 21 settembre 2015⁹ è stato sostituito l'Allegato del predetto decreto, al fine di precisare le modalità di convalida e di trasmissione del documento di accompagnamento vitivinicolo MVV utilizzato per scortare il trasporto nazionale dei sottoprodotti della vinificazione verso una distilleria, qualora esso sia predisposto e numerato dall'operatore (art. 5, comma 4, lett. a) del Decreto 2 luglio 2013). In particolare, è stato disposto che, per la regolare effettuazione delle predette operazioni di convalida e trasmissione, deve essere utilizzato il codice univoco PEC **MVV-DAV-02**. Per un approfondimento sull'argomento si rinvia alla circolare prot. n. 11663 del 21 settembre 2015¹⁰.

Si evidenzia, che l'invio mediante PEC del documento ai fini della convalida per i trasporti che si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale assolve, in taluni casi, anche l'adempimento della trasmissione del documento medesimo previsto dal precitato art. 29 o dal DM 30 giugno 1995 o dal DM 19 dicembre 2000. Nei casi in cui l'operatore non si avvalga di tale facoltà, per i trasporti effettuati interamente sul territorio nazionale la copia del documento è trasmessa entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione. Per i trasporti destinati ad altri Stati membri dell'UE la trasmissione della copia del documento è effettuata al più tardi al momento della partenza del mezzo.

Sulla pagina relativa ai documenti vitivinicoli pubblicata sul sito del Ministero (percorso: "Controlli" → "Ispettorato centrale repressione frodi")¹¹, è reperibile un documento (**FAQ** - Frequently Asked Questions) recante le risposte a domande poste in relazione alla convalida tramite PEC.

1.6 Modifiche introdotte dall'articolo 58 della legge 238/2016 e dal Decreto n. 293 del 20 marzo 2015.

Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'art. 58, comma 2, della legge n. 238/2016 prevede che l'obbligo di tenuta dei registri, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.

Si evidenzia che la norma, in questione non vieta la possibilità per il titolare dello stabilimento di vendere anche ad altri operatori professionali.

Per beneficiare della deroga, le condizioni necessarie e sufficienti sono:

- che la produzione annua sia pari o inferiore a 50 ettolitri,
- che allo stabilimento enologico sia annessa attività di vendita e/o ristorazione.

⁸ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7752>

⁹ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7752>

¹⁰ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7752>

¹¹ Consultabile al link: www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7752.

Il Decreto n. 293/2015 ha modificato le definizioni dei “*prodotti vitivinicoli confezionati*” e dei “*piccoli quantitativi*” ai fini dell’individuazione della figura del rivenditore al minuto abrogando le lettere g) ed h) dell’art. 2, comma 1, del decreto 2 luglio 2013. In particolare è previsto che:

- si considerano confezionati i mosti concentrati (MC) e i mosti concentrati rettificati (MCR) se contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 5 litri, per i prodotti allo stato liquido, oppure a 5 chilogrammi, per quelli allo stato solido, regolarmente etichettati e muniti, se previsto, di un dispositivo di chiusura a perdere sul quale è presente l’indicazione di cui all’articolo 46 della legge n. 238/2016;
- si considerano “*piccoli quantitativi*” le singole cessioni di MC e di MCR inferiori o pari a 5 litri oppure a 5 chilogrammi, regolarmente confezionati da terzi.

2 DICHIARAZIONE DI GIACENZA - DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E PRODUZIONE VINICOLA

2.1 Dichiarazione di giacenza, bilancio annuo e chiusura del registro telematico.

Gli operatori interessati, per adempiere al loro obbligo, devono dichiarare la giacenza dei mosti e dei vini presenti in cantina alla mezzanotte del 31 luglio presentando la dichiarazione nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 10 settembre c.a., secondo le particolari modalità stabilite dall’Agea o, se del caso, secondo le modalità dettate dal competente organismo pagatore regionale.

In proposito si rinvia alla circolare che ogni anno Agea - Area Coordinamento rende disponibile sul proprio sito (percorso *Home > Servizi di utilità > Normativa*), con la quale sono fornite istruzioni applicative per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna 2016/2017.

Gli operatori entro il 10 settembre, tramite un’apposita funzionalità disponibile nel sistema informatico, potranno effettuare il bilancio annuo e la chiusura del registro telematico al 31 luglio. Per le modalità di chiusura si rinvia alla guida rapida pubblicata sul portale Mipaaf-Sian.

Si sottolinea che dopo la chiusura del registro i dati delle operazioni effettuate fino al 31 luglio non potranno più essere modificati, né integrati.

I saldi al 31 luglio verranno riportati al 1° agosto tramite una sequenza di operazioni GIIN generate in automatico dal sistema.

Se l’operatore non effettua la chiusura del registro entro il 10 settembre, la stessa verrà eseguita in automatico dal sistema.

2.2 Dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola

Con il decreto ministeriale n. 5811 del 26 ottobre 2015¹² sono state adottate le "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola."

Il decreto ha abrogato, a decorrere dal 1 agosto 2016, il decreto ministeriale 8 ottobre 2004 nonché gli articoli 17 e 18, commi 2, 3 e 4, del decreto ministeriale del 16 dicembre 2010 e, in applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009, ha previsto nuove modalità e termini per la presentazione delle dichiarazioni esclusivamente in forma telematica.

Per una visione d'insieme, si rinvia all'Allegato 1 del decreto, recante per ciascuno dei soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni, i quadri che devono essere compilati nonché dei relativi termini di presentazione.

Si evidenzia che non è più prevista la compilazione dei modelli relativi alle uve da tavola raccolte, ricevute o cedute (prima del 30 novembre), comunque destinate alla trasformazione in mosto per succhi d'uva, ed ai mosti da esse ottenuti, nonché del relativo attestato di consegna (modelli M2 ed F4 di cui, da ultimo, alla Circolare dell'AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2015.371 del 7 agosto 2015).

Anche in questo caso, per le istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni, si rinvia alla circolare che ogni anno Agea - Area Coordinamento rende disponibile sul proprio sito (percorso *Home > Servizi di utilità > Normativa*).

3 PRATICHE ENOLOGICHE

L'art. 9 del Reg. (CE) n. 606/2009 precisa che le specifiche e i requisiti di purezza delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche, se non sono individuati dal Reg. (CE) n. 1333/2008¹³, sono quelli fissati e pubblicati nel *Codex* enologico internazionale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino. Gli enzimi ed i preparati enzimatici consentiti nelle pratiche e trattamenti enologici devono soddisfare le condizioni indicate dal regolamento (CE) n. 1332/2008.

¹² Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9355>

¹³ La direttiva 2008/84/CE della Commissione, citata dall'art. 9 del Reg. (CE) n. 606/2009, è stata abrogata, con effetto dal 1° dicembre 2012 dal Reg. (CE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Sull'argomento, si evidenziano le novità apportate dalla legge n. 238/2016 puntualmente descritte nella circolare prot. n. 1522 del 30/12/2016¹⁴

3.1 Periodo vendemmiale e delle fermentazioni – verifica delle fermentazioni fuori dal periodo autorizzato (art. 10 della legge n. 238/2016)

Il periodo delle fermentazioni e delle rifermentazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 238/2016, è fissato dal 1° agosto al 31 dicembre¹⁵.

Derogano da questa previsione e, quindi, ai sensi dei successivi commi 3 e 4, possono svolgersi in un periodo diverso da quello sopra menzionato, **le fermentazioni e rifermentazioni** che sono:

- ✚ consentite dai disciplinari di determinati prodotti a DOP e IGP; in tal caso, tuttavia, l'effettuazione della fermentazione/rifermentazione è **subordinata ad una comunicazione da inviarsi immediatamente all'ufficio territoriale**;
- ✚ effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale «vivace», nonché quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati;
- ✚ poste in essere in relazione alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG, che, tuttavia, dovranno essere individuati con **decreto annuale del Ministro, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate**.

3.2 Operazioni di arricchimento

Le operazioni di arricchimento sono svolte in conformità ai limiti ed alle prescrizioni stabilite dall'Unione europea (Allegato VIII del Reg. (UE) n. 1308/2013 e nel Reg. (CE) n. 606/2009) e dal decreto. e dal decreto ministeriale del 9 ottobre 2012 (concernente le “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli”), che prevede specifici adempimenti amministrativi.

In particolare, gli operatori che procedono all'effettuazione della pratica di arricchimento mediante l'aggiunta di MC o di MCR oppure con il metodo della concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, possono presentare **una o più dichiarazioni preventive valide per più operazioni e per un determinato periodo**, che comunque non può andare oltre il 31 dicembre. Da tale possibilità sono esclusi, tuttavia, taluni casi considerati più a rischio ed elencati nell'art. 4, comma 3, del citato decreto

¹⁴ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10789>

¹⁵ A seguito del particolare andamento stagionale che ha caratterizzato gli ultimi mesi dell'anno le Regioni potrebbero avere anticipato la data di inizio del periodo vendemmiale e delle fermentazioni per determinate varietà precoci e con specifici provvedimenti.

ministeriale, per i quali è necessario presentare la dichiarazione preventiva entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello previsto per l'operazione di arricchimento.

Per quanto riguarda la registrazione delle operazioni di arricchimento, si rinvia alle istruzioni presenti nella già citata Guida alla tenuta del registro telematico.

3.3 *Mosto concentrato e mosto concentrato rettificato.*

Il Reg. (UE) n.1308/2013, all'allegato VII, parte II, punto (14), lettera b), prevede la tipologia di **mosto di uve concentrato rettificato in forma solida (MCRs)** ottenuto mediante cristallizzazione. Si precisa che l'MCRs è utilizzabile in enologia alle medesime prescrizioni e condizioni dell'MCR liquido, non essendo previste specifiche disposizioni in tal senso.

Con la circolare prot. n. 7244 del 30 maggio 2016¹⁶ sono stati forniti chiarimenti sulla denominazione del MCR, del MCRs e delle altre sostanze zuccherine ottenute dalla trasformazione delle uve. In particolare, si evidenzia che non possono essere utilizzate denominazioni quali "Succo d'uva concentrato deionizzato", "Mosto concentrato rettificato ottenuto da uve da tavola da non destinare alla trasformazione in uno dei prodotti definiti dall'Allegato XI-ter del Reg. (CE) n. 1234/2007" (o equivalenti) oppure "Mosto concentrato rettificato" nel caso di prodotti le cui caratteristiche differiscono da quelle previste, rispettivamente, dal D.Lgs. n. 151/2004 o dagli artt. 80 e 81 e dall'Allegato VII, Parte II, punto n. (14) del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Per quanto riguarda l'**utilizzo ed il trasporto dell'MCR**, nelle more della revisione dei Regolamenti applicativi del Reg. (UE) n. 1308/2013 nonché di eventuali, ulteriori chiarimenti, si fa presente quanto segue, sulla base delle novità introdotte dal Decreto n. 293 del 20 marzo 2015:

✓ **utilizzo di MCRs:**

- **per l'aumento del titolo alcolometrico** si ritiene applicabile la risoluzione OIV OENO 466-2012 relativa al metodo di analisi dell'O.I.V. "Valutazione del tenore zuccherino dei mosti, dei mosti concentrati e dello zucchero d'uva tramite rifrattometria" (OIV-MA-AS 2-02). Infatti, la tabella III allegata a tale metodo riporta il contenuto in zuccheri espresso in g/l e in g/kg e il corrispondente titolo alcolometrico in % volume, ottenuto applicando il **coefficiente di trasformazione 0,05943**¹⁷;
- **per l'aumento di volume** si può assumere che l'aggiunta di 1 kg di MCR solido determina un aumento in volume di circa **0,66 litri**;

¹⁶ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10392>

¹⁷ Se l'MCRs è costituito esclusivamente da zuccheri (glucosio e fruttosio) 1 kg di MCRs, in volume pari a 0,66 litri, sviluppa 0,5943 litri di alcol (ad es.: una partita di mosto di 100 ettolitri con titolo alcolometrico totale di 10 % vol (monte gradi pari a 1.000 l.a.), aggiunta di 2 quintali di MCR solido pari a 1,32 ettolitri (monte gradi pari a 118,86 l.a.) avrà una gradazione finale teorica di 11,04 % vol con un aumento di grado di 1,04 % vol).

✓ **utilizzo di MC e MCR liquido**

- L'articolo 33, punto 3 del Reg. (CE) n. 555/08, è stato soppresso¹⁸ a seguito dell'eliminazione della misura sull'impiego dei MC e MCR prevista dall'OCM. Pertanto, è venuto a mancare anche il riferimento alla specifica tabella di corrispondenza da utilizzare per il calcolo del titolo alcolometrico potenziale dei MC e dei MCR di cui al Reg. (CE) n. 1623/2000.

L'Ufficio competente della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea ha fatto presente che la Commissione Europea non è intervenuta con atti di riferimento successivi, per cui per quanto concerne i MC e MCR **liquidi, al solo fine dei calcoli di conversione**, la suddetta tabella può ritenersi ancora valida e applicabile.

✓ **trasporti di MC/MCR**

- la deroga dell'esonero dall'emissione del documento di accompagnamento, prevista dall'art. 25, lett. b) punto i, del Reg. (CE) n. 436/2009, è applicabile anche ai MCRs, alle stesse condizioni di quello liquido; in tal caso la quantità di riferimento è di **5 kg**;
- per quantità trasportate superiori a 5 kg per il solido e 5 litri per il liquido, il prodotto dovrà essere accompagnato da un documento convalidato secondo le modalità previste dal DM 2 luglio 2013;
- sul documento di accompagnamento dell'MCRs, nei casi previsti dal Reg. (CE) n. 436/2009, sono riportati l'indicazione del tenore di zucchero in g/kg (allegato VI - parte B, punto 1.3, lett. d) e l'indice rifrattometrico espresso dal titolo alcolometrico potenziale (allegato VI - parte C e parte B, punto 1.3 lett. b).

4 SOTTOPRODOTTI

L'art. 13, comma 3, della legge 238/2016, ha previsto che le distillerie e gli utilizzatori per scopi energetici possono istituire i **centri di raccolta** temporanei fuori fabbrica dei sottoprodotti della vinificazione previa una mera **comunicazione** preventiva, *una tantum*, al competente Ufficio territoriale dell'ICQRF.

Per tali centri, l'Agenzia delle Dogane ha precisato, nella recente circolare 11/D, prot. n. 81267 R.U. / DCAFC 6° del 21 luglio 2017¹⁹, che i registri C41 trovano, attualmente, impiego sia per il regime di vigilanza fiscale dell'Agenzia che per i controlli dell'ICQRF, al fine di soddisfare con un unico adempimento da parte dell'esercente la distilleria di cui il

¹⁸ Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 202/2013 della Commissione dell'8 marzo 2013.

¹⁹ Consultabile al link: <https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/web/guest/-/circolare-n-11-d-del-21-luglio-2017-registri-c41-dei-centri-di-raccolta-appendici-delle-distillerie-istruzioni-per-il-rilascio-a-seguito-dell-emanazio>

centro di raccolta costituisce appendice, tutte le obbligazioni contabili di registrazione delle materie prime alcoligene previste dalle diverse discipline del settore. Pertanto, tenuto conto che l'art. 13, comma 3, della L. 283/2016, diversamente dall'art. 14, comma 3, della legge n. 82/2006 (abrogata), non prevede più lo specifico obbligo di tenuta dei registri vitivinicoli presso i suddetti centri di raccolta, nelle more dell'attuazione dell'obbligo di invio telematico dei dati contabili relativamente alle materie prime utilizzate dai produttori di alcole e di bevande spiritose, l'obbligo della tenuta del registro telematico vitivinicolo (previsto ai sensi del Capo III, Titolo III del Reg. (CE) n. 436/2009 e dell'art. 2, comma 1, del DM n. 293 del 20 marzo 2015²⁰) deve ritenersi soddisfatto con la tenuta dei richiamati registri C41 e, in tal senso, deve ritenersi superata ogni disposizione contraria.

Come già chiarito nella citata circolare prot. n. 1522 del 30 dicembre 2016²¹, i richiamati centri di raccolta non possono in nessun caso coincidere con una cantina/stabilimento enologico, a meno che nel predetto stabilimento siano, in via esclusiva, introdotti, detenuti o estratti prodotti sottoposti a denaturazione.

Si ricorda, inoltre, che la legge 238/2016 consente esplicitamente la cessione di fecce e vinacce tra le distillerie autorizzate e tra gli utilizzatori dei sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico.

Per quanto riguarda gli stabilimenti industriali detentori ed utilizzatori di vinacce destinate ad usi industriali diversi dalla distillazione, l'art. 13, comma 4, della legge n. 238/2016 ha confermato l'obbligo di presentare **un'apposita comunicazione** all'ufficio territoriale, valida per una campagna vitivinicola; la predetta comunicazione **deve pervenire antecedentemente alla prima introduzione di vinaccia** e contenere l'indicazione dell'indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la quantità complessiva che si prevede di introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento.

Per quanto riguarda le prescrizioni sui documenti di accompagnamento per i sottoprodotti, si fa presente che nel caso di trasporti di sottoprodotti della vinificazione che si svolgono interamente sul territorio nazionale l'articolo 18, comma 3, del decreto 2 luglio 2013 ha "prorogato" la vigenza dell'articolo 4, comma 6, del DM 27 novembre 2008 fino alla data di entrata in applicazione delle disposizioni relative al documento vitivinicolo elettronico. Ciò significa che, fino a quel momento, per scortare il trasporto della vinaccia e delle fecce di vino da un produttore ad una distilleria riconosciuta, permane lo *status quo* e cioè la possibilità di utilizzare le bollette di consegna già istituite con il citato art. 4, comma 6, del DM 27 novembre 2008 redatte secondo le disposizioni ivi richiamate.

Parallelamente, è possibile utilizzare sia le bollette di consegna di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del decreto 2 luglio 2013, le cui modalità di redazione sono state illustrate nell'allegato

²⁰ <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8484> (l'art. 8 è stato modificato, da ultimo, con il DM n. 627 del 18/05/2016).

²¹ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10789>

2, paragrafo 3, della circolare prot. n. 11289²² del 26 luglio 2013, sia il documento MVV. Quest'ultimo, se predisposto e numerato dall'operatore (art. 5, comma 4, lett. a) del Decreto 2 luglio 2013), deve essere convalidato, anche mediante PEC (vds. § 2.5) mentre, se prestampato e prenumerato da tipografia autorizzata (art. 5, comma 4, lett. b) del Decreto 2 luglio 2013), può essere utilizzato come bolletta di consegna (vds circolare prot. n. 11663 del 21 settembre 2015²³).

Le bollette di consegna di cui sopra possono essere utilizzate anche per i **sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola** (art. 15, comma 3, del decreto 2 luglio 2013).

Ai sensi dell'art. 16 del DM 2 luglio 2013, questi ultimi sono soggetti alle disposizioni del DM 27 novembre 2008, pertanto potranno essere destinati al ritiro sotto controllo, in alternativa alla distillazione. In proposito, posto che tali uve non possono essere vinificate si precisa che per le stesse non trovano applicazione né le prescrizioni concernenti il divieto di sovrappressione delle uve stesse, né i conseguenti obblighi relativi al quantitativo minimo di alcol che deve essere contenuto nei sottoprodotti (allegato VIII, parte II, sezione D, del Reg. (UE) n. 1308/2013, art. 21 del regolamento (CE) n. 555/2008 e art. 4 del DM 27 novembre 2008). Di conseguenza non trovano applicazione, nel caso della distillazione di tali sottoprodotti, il regime degli aiuti di cui all'articolo 52 Reg. (UE) n. 1308/2013 ed i connessi obblighi ed adempimenti.

Si ricorda, infine, che il DM 26 novembre 2010 ha modificato il DM 31 luglio 2006, prevedendo la denaturazione delle fecce destinate ad uso agronomico mediante aggiunta di solfato ferroso eptaidrato.

5 CENTRI D'INTERMEDIAZIONE UVE E SUGLI STABILIMENTI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE DI UVE DA TAVOLA

I centri d'intermediazione uve e gli stabilimenti destinati alla trasformazione di uve da tavola sono sottoposti agli adempimenti contabili più restrittivi contenuti rispettivamente nel DM 30 giugno 1995 e nel DM 19 dicembre 2000.

Tali prescrizioni sono tese ad evitare che le uve da tavola e i succhi siano destinati alla vinificazione, pratica non consentita dalle norme UE.

Tali adempimenti, in sintesi, consistono nell'invio periodico all'Ufficio territoriale competente per territorio di copia della documentazione contabile vitivinicola. Al riguardo, si precisa che l'Allegato del Decreto dipartimentale n. 1021 del 17 giugno 2014 (come sostituito dal Decreto dipartimentale n. 788 del 21 settembre 2015), prevede degli specifici "codici univoci PEC" per l'invio mediante PEC dei documenti ai fini della convalida e/o

²² Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6610>

²³ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7752>

della trasmissione per i trasporti di uve da tavola destinate alla trasformazione, di prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola e di uve dirette a/spedite da un centro di intermediazione.

L'articolo 24, comma 5, della legge 238/2016, ha confermato il divieto di lavorazione e di detenzione delle uve da tavola e dei relativi prodotti in stabilimenti ove si lavorano e/o si detengono uve da vino e i prodotti trasformati ottenute da tali uve, introducendo, tuttavia, una importante novità.

In particolare, il precitato comma 5 prevede che il divieto di detenzione delle uve da tavola (varietà di uve diverse da quelle da vino) e dei prodotti da esse ottenuti **non si applica** agli stabilimenti **“promiscui”** (così definiti nel testo del DM n. 748/2017) che lavorano uve da vino, mosti e succhi destinati all'alimentazione umana il cui processo produttivo non prevede la fermentazione, purché sia garantita, secondo le prescrizioni previste con decreto ministeriale, la rintracciabilità dei prodotti lavorati. In tal senso è stato emanato il decreto ministeriale n. 748 del 7 luglio 2017²⁴.

Si sottolinea che qualora si effettui la lavorazione e la detenzione delle uve da tavola e delle uve da vino e dei prodotti da esse ottenuti **in stabilimenti separati continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel citato DM 19 dicembre 2000.**

Qualora, invece, si intendano effettuare lavorazioni in "stabilimenti promiscui", usufruendo della novità introdotta dall'art. 24, comma 5, della legge 238/2016, queste devono avvenire secondo le regole di rintracciabilità previste dal decreto ministeriale n. 748/2017, più restrittive rispetto a quelle “ordinarie”.

Inoltre, il decreto prevede specifici adempimenti/prescrizioni di rintracciabilità (informazioni sul tenore zuccherino, tempi di registrazione) per gli stabilimenti “promiscui” ove siano ottenuti/detenuti/commercializzati **anche mosti concentrati e mosti concentrati rettificati** che, diversamente dagli altri prodotti ottenuti/detenuti in tali stabilimenti, possono essere destinati alla vinificazione.

Tra le regole di rintracciabilità previste dal decreto si evidenzia l'obbligo di utilizzare esclusivamente le attuali modalità informatiche per l'emissione e la convalida dei documenti di accompagnamento vitivinicoli (convalida tramite PEC e, quando sarà disponibile il servizio, documento MVV elettronico). Solo per il trasporto delle uve è possibile utilizzare le altre modalità di convalida previste per i documenti cartacei.

Per quanto riguarda i centri di intermediazione delle uve, si ricorda l'obbligo introdotto dal decreto ministeriale 2 luglio 2013 concernente l'acquisto di uve pendenti sulla pianta. In particolare, il trasporto delle uve in questione verso il centro intermediazione è scortato da

²⁴ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11468>

un documento di accompagnamento (documento MVV di cui agli artt. 5 e 6 del DM 2 luglio 2013 o modello “IT” di cui al DM 768/1994) nel quale sono sempre indicati, a fianco della designazione del prodotto, il nome, il cognome ed il codice fiscale o la partita IVA del viticoltore o dei viticoltori cedenti ed il quantitativo ceduto da ciascuno.

Infine, si fa presente che non devono essere considerati centri di intermediazione né sono obbligati alla tenuta del registro vitivinicolo coloro che acquistano uva e la rivendono **esclusivamente** ai soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vinicola, di cui agli articoli 5 e 6 del DM prot. n. 5811 del 26/10/2015²⁵.

6 DETENZIONE DI MOSTI CON TITOLO ALCOLOMETRICO INFERIORE ALL’8% IN VOLUME

L’Articolo 17 della legge n. 238/2016 vieta la detenzione negli stabilimenti enologici e nelle cantine dei vini e dei prodotti a monte del vino con titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 8% vol non denaturati.

Questo articolo ricalca le disposizioni già recate dall’articolo 8 della legge n. 82/2006 demandando l’applicazione ad un apposito decreto ministeriale. Ai sensi dell’art. 90, comma 3, nelle more dell’emanazione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il regime di detenzione di tali mosti nelle cantine/stabilimenti, le disposizioni di cui al decreto ministeriale prot. n. 1031 del 31 luglio 2006 e, per quanto riguarda la denaturazione dei mosti, qualora separatamente vinificati per l’invio alla distillazione, l’art. 1, comma 1, del decreto interministeriale del 4 aprile 2007.

Con il decreto ministeriale prot. n. 1031 del 31 luglio 2006, sono stabilite le modalità per la detenzione nelle cantine e negli stabilimenti enologici di mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all’8% in volume, non denaturati, purché siano successivamente destinati alla produzione di succhi di uve e succhi di uve concentrati.

7 REGIME DEGLI STABILIMENTI DOVE SI EFFETTUANO LAVORAZIONI PROMISCUE.

L’articolo 14 della legge n. 238/2016 consente, nelle cantine e negli stabilimenti enologici, l’elaborazione di prodotti ottenuti con l’impiego di mosti e vini nonché di saccarosio, acquavite di vino, alcool e sostanze consentite dal regolamento (UE) n. 251/2014, a condizione che siano inviate apposite comunicazioni preventive all’Ufficio territorialmente competente di questo Ispettorato.

²⁵ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9355>

Si ricorda che l'articolo 14 della legge n. 238/2016 conferma la possibilità introdotta dal D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, relativa alla preparazione di **bevande spiritose** ottenute a seguito di una semplice miscelazione di materie prime e dei prodotti consentiti dal citato regolamento.

Inoltre, l'articolo 15, comma 4, della legge sopra richiamata prevede che nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini sono consentiti anche la produzione degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo articolo e la detenzione e l'impiego degli alimenti e delle bevande di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché degli aromi, degli additivi e dei coloranti, purché rientrino nell'ambito delle attività comunque connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

In proposito, si evidenzia che la predette attività per aziende agricole non sono soggette ad alcuna comunicazione preventiva all'ufficio territoriale.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alle circolari prot. n. 1522 del 30/12/2016²⁶ e prot. n. 3984 del 24/03/2017²⁷.

8 SOSTANZE ZUCCHERINE

L'articolo 60 della legge n. 238/2016 ha confermato l'obbligo della tenuta del registro delle sostanze zuccherine da parte dei produttori, confezionatori, grossisti e utilizzatori, già previsto dall'articolo 28 dell'abrogata legge n. 82/2006, ma ha apportato alcune importanti novità, illustrate nella citata circolare prot. n. 1522 del 30/12/2016,²⁸ alla quale si rinvia per il dettaglio.

E' opportuno precisare che:

- la produzione dello zucchero d'uva, del glucosio d'uva, del fruttosio d'uva e delle loro miscele deve essere annotata nel registro vitivinicolo;
- la commercializzazione e l'utilizzazione dello zucchero d'uva, del glucosio d'uva, del fruttosio d'uva e delle loro miscele deve essere annotata nel registro delle sostanze zuccherine.

9 NORME SUL VINO "BIOLOGICO"

Dal 1° agosto 2012 è entrato in vigore il DM 12 luglio 2012 concernente le disposizioni per l'attuazione del Reg. (UE) n. 203/2012 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008, in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico.

²⁶ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10789>

²⁷ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11513>

²⁸ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10789>

In particolare, ai sensi delle disposizioni nazionali e comunitarie sopra menzionate, nella produzione biologica di prodotti del settore vitivinicolo si applicano le disposizioni previste dai Regg. (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 e le relative disposizioni nazionali.

Al riguardo, si evidenzia, tra l'altro, che nelle produzioni vitivinicole biologiche sono consentiti esclusivamente i prodotti e le sostanze elencate nell'allegato VIII bis del Reg. (CE) n. 889/2008, introdotto dal Reg. (UE) n. 203/2012, fatte salve le condizioni e restrizioni stabilite dal regolamento (UE) 1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 606/2009.

Inoltre, l'articolo 29 del Reg. (CE) n. 889/2008, così modificato dal Reg. (UE) n. 203/2012, prevede restrizioni e divieti di talune pratiche e trattamenti enologici nonché disposizioni in materia di etichettatura delle produzioni in questione.

Infine, l'art. 5 del DM 12 luglio 2012 stabilisce che i prodotti biologici del settore vitivinicolo devono essere contraddistinti dal termine "biologico" e che, in relazione agli obblighi sulla tenuta dei documenti contabili di cui all'art. 66 del Reg. (CE) n. 889/2008, gli operatori utilizzano i documenti ed i registri previsti dal Regolamento (CE) n. 436/2009.

Si precisa che, se ne ricorrono le condizioni, solo il "mosto concentrato rettificato", sia nella forma liquida che solida, può riportare riferimenti al metodo "biologico", in quanto l'utilizzo di resine a scambio ionico in tale regime di qualità regolamentato è attualmente consentito solo per i prodotti vitivinicoli²⁹. Pertanto, se nell'elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare è indicato lo "zucchero d'uva biologico", il preparatore deve essere in grado di giustificare di aver introdotto ed utilizzato soltanto "mosto concentrato rettificato biologico" e non altre sostanze zuccherine provenienti dall'uva non corrispondenti a tale prodotto (vds. la circolare prot. n. 7244 del 30 maggio 2016³⁰).

10 NORME SUGLI ALLERGENI

Il Regolamento (UE) n. 579/2012 ha modificato il Reg. (CE) n. 607/2009 e, in particolare, ha sostituito **l'articolo 51** e **l'Allegato X** dello stesso, prevedendo che nell'etichettatura dei prodotti vinicoli sia riportata l'indicazione obbligatoria degli allergeni che riguardano oltre i solfiti anche il latte, i prodotti a base di latte, le uova ed i prodotti a base di uova, con le menzioni e con i pittogrammi relativi. Al riguardo, si evidenzia che i pittogrammi possono essere utilizzati facoltativamente ed in aggiunta alle menzioni obbligatorie.

Di seguito si riportano le menzioni in lingua italiana degli allergeni ed i relativi pittogrammi:

²⁹ Art. 29 quinquies, paragrafo 4, lettera b), del Reg. (CE) n. 889/2008 (così come modificato dall'art. 1, punto 1), lettera b), del Reg. (UE) n. 203/2012).

³⁰ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10392>

Termini riguardanti i solfiti	Termini riguardanti le uova e i prodotti a base di uova	Termini riguardanti il latte e i prodotti a base di latte
«solfiti» o «anidride solforosa»	«uovo», «proteina dell'uovo», «derivati dell'uovo», «lisozima da uovo» o «ovoalbumina»	«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» o «proteina del latte»



Si precisa che, comunque, l'obbligo di etichettatura degli allergeni concernenti derivati dal latte o delle uova è escluso nei vini per i quali:

- gli ingredienti potenzialmente allergenici non sono stati utilizzati durante l'elaborazione degli stessi;
- la presenza di allergeni non può essere rilevata nel prodotto finale, secondo i metodi di analisi di cui all'articolo 80 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, vale a dire, ad oggi, quelli raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del Vino (OIV).

Al riguardo, si fa presente che le norme di cui trattasi sono applicabili ai vini ottenuti interamente o parzialmente da uve della vendemmia degli anni 2012 e successivi ed etichettati dopo il 30 giugno 2012.

Si evidenzia, inoltre, che la Commissione UE con nota Ares (2015) 1813772 del 29/04/2015³¹ ha fornito chiarimenti sull'uso nell'etichettatura e nella presentazione dei vini dell'indicazione “*senza solfiti aggiunti*”.

³¹Consultabile al link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11514>
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11514>